



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Città Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N. 86**

**Data: 13/12/2019**

**Amministratori**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

**Oggetto:**

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/80

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

**Vista** la nota della RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Territoriale Produzione Bari, pervenuta il 05/12/2019 prot. 32863, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria delle linee: Bari-Taranto; Spinazzola- Gioia" con la quale si chiede l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste dagli artt.52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

**Visto** l'art. n. 52 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

**Visto** l'art. n. 55 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

**Visto** altresì l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

**Dato atto** che nel territorio di Gioia del Colle ricade la rete ferroviaria di RFI, Reti Ferroviarie Italiane, delle linee Bari- Taranto e Spinazzola -Gioia;

**Considerato** che in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso come già accaduto negli passati provocando l'interruzione del trasporto ferroviario;

**Considerati** i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80 possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa e che, pertanto, si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ritenuto** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alle sedi ferroviarie, ivi comprese le proprietà di questa amministrazione comunale, relativamente alle disposizioni normative sopracitate;

**Considerato** che, data l'urgenza e la necessità del provvedimento desumibile dalla comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana agli atti, non è possibile la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della L.241/90;

**Dato atto** che il presente provvedimento è caratterizzato dalla straordinarietà, pur essendo le condizioni che ne motivano l'adozione ben delineate nella normativa di riferimento, e che l'attivazione dello stesso viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio previa informazione della prefettura;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. 753/80;

## **ORDINA**

**A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Gioia del Colle**, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, **di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o rami, come descritti dagli art. 52, 55 e 56 del DPR 753/80;**

Di stabilire, durante tutto il periodo degli eventi meteorologici la “grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni confinanti con sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

Di stabilire che **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario, i proprietari dei terreni limitrofi alle sedi ferroviarie, RFI, ricadenti nel territorio di Gioia del Colle, dovranno verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o rami

## **RENDE NOTO**

- che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, si potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 gg. al Capo dello Stato per ricorso straordinario.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

## **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente;

2. La trasmissione in copia a:

· RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Territoriale Produzione Bari – pec: - rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it

· Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Bari pec: - [prefettura.prefba@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefba@pec.interno.it)

· Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Puglia – pec: - [coor.puglia@pec.corpoforestale.it](mailto:coor.puglia@pec.corpoforestale.it)

· Polizia Locale – SEDE –

3. Che la presente ordinanza sia divulgata mediante pubblicazione sul sito internet comunale e affissione sulle bacheche di proprietà del Comune, diffusa a mezzo degli organi di stampa, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

Dalla Residenza Municipale

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni MASTRANGELO**